



REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI

(Delibera del Consiglio camerale n. 15 del 27.05.2019)

Art. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento:

- per “Organismo di mediazione”, o semplicemente “Organismo”, si intende il servizio abilitato a svolgere la mediazione finalizzata alla conciliazione ai sensi della normativa vigente, iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia;
- per “Responsabile dell’Organismo” si intende la persona cui sono attribuiti, con atto interno dell’ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, e le persone individuate quali delegati dal Responsabile;
- per “Segreteria” si intende l’Unità organizzativa alla quale è affidato il Servizio di mediazione, che si distingue in “Segreteria della sede dell’Organismo”, che opera presso la sede legale dell’Ente posta in Arezzo, e “Segreteria della sede decentrata dell’Organismo”, che opera presso la sede dell’Ente posta in Siena.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
2. La mediazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche di cui all’**allegato C**, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
3. Il presente regolamento, completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica alle procedure di mediazione gestite dall’Organismo di mediazione della Camera di Commercio Arezzo - Siena, salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 3 - LA SEGRETERIA

1. Le Segreterie delle due sedi gestiscono il servizio di mediazione secondo competenza in base alla scelta della parte che avvia il procedimento. Sono a carico della Segreteria le funzioni organizzative (ricezione atti, comunicazioni, trasmissione, tenuta ordinata degli atti, conservazione del fascicolo). Gli addetti che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.
2. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione e assicura adeguate modalità di conservazione e condizioni di riservatezza di tutti gli atti del procedimento ivi contenuti.
3. I documenti depositati si intendono a disposizione di tutte le parti, fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui all’art. 9 del presente regolamento.
4. La Segreteria:
 - a) verifica la completezza della domanda di mediazione;
 - b) verifica l’avvenuto pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, di cui all’**allegato A**, che costituisce parte integrante del presente Regolamento;
 - c) cura le comunicazioni alle parti: in particolare la domanda, la data del primo incontro e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura sono comunicate all’altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione; l’istante, in aggiunta all’Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte;

- d) su richiesta di parte, attesta altresì per iscritto l'avvenuto deposito della domanda e l'avvenuta chiusura del procedimento a seguito della redazione del verbale da parte del mediatore.
5. Il Responsabile dell'Organismo o il suo delegato una volta ricevuta l'istanza, designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 (trenta) giorni dal deposito della domanda.

Art. 4 - IL MEDIATORE

1. Spetta al mediatore condurre la mediazione e portarla a termine. Il mediatore non decide la controversia ma, durante il primo incontro, chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
2. Il mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi formati sulla base di standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di commercio, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste nel D.Lgs. N. 28/2010, da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all'**allegato B**, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
4. Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza, neutralità e assenza di incompatibilità e conflitti di interesse e aderisce al codice etico.
5. Il Mediatore può dichiarare concluso il procedimento redigendo apposito verbale in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento o, salvo diversa concorde volontà delle parti, qualora siano decorsi tre mesi dal deposito della domanda.
6. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione, senza ulteriori spese a carico delle parti.
7. Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione provvede il soggetto gerarchicamente sovraordinato al Responsabile.

Art. 5 - NOMINA DEL MEDIATORE

1. Presso il servizio di mediazione della Camera di Commercio sono conservati, per ciascun mediatore iscritto negli elenchi, i fascicoli contenenti il curriculum dettagliato del professionista e gli attestati relativi ai corsi di formazione frequentati.
2. Per ciascun mediatore il Responsabile o suoi delegati devono predisporre una scheda, anche su supporto informatico, relativa sia alla competenza professionale posseduta (titoli di studio e professionali, specializzazioni eventualmente possedute, attività professionale), sia alla competenza tecnica in mediazione (corsi frequentati, procedure gestite). Il mediatore annualmente deve provvedere all'aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda dando comunicazione delle variazioni intervenute. La scheda deve indicare l'opzione del mediatore riguardo alla disponibilità ad operare su una sola o su entrambe le sedi.
3. La segreteria raggruppa per categorie i mediatori iscritti tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale.
4. La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza, desunta anche dalla tipologia di laurea conseguita, turnazione, disponibilità e esperienza in mediazione, tenendo conto dell'oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi.
5. Ove si tratti di mediatori di pari grado di competenza si procede sulla base del successivo criterio

di esperienza.

6. Ove, sempre sulla base della valutazione del Responsabile, si tratti di controversia rientrante in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, possono essere seguiti il criterio della disponibilità e quello della turnazione.

7. Deve essere oggetto di valutazione anche il continuo aggiornamento del mediatore.

8. Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nelle liste dell'Organismo di mediazione. Le parti, inoltre, possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata. Spetta comunque al Responsabile o suoi delegati valutare l'opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile o suoi delegati non accolgano la richiesta delle parti, il provvedimento di nomina del mediatore dovrà essere adeguatamente motivato.

Art. 6 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si attiva su istanza di parte:

- a) quando si intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia che ha ad oggetto una delle materie previste dall'art. 5/comma 1-bis del D.Lgs. n. 28/2010;
- b) quando l'esperimento del procedimento di mediazione è disposto dal Giudice;
- c) sulla base di un'apposita clausola contrattuale;
- d) in base alla volontà della parte.

2. Il procedimento si avvia attraverso il deposito presso la Segreteria di una domanda completa, secondo le modalità previste in forma libera o, preferibilmente, utilizzando gli appositi moduli, disponibili anche sul sito internet dell'Organismo di Mediazione; nella domanda devono essere indicati:

- a) il nome dell'Organismo di mediazione e la sede presso la quale dovrà svolgersi il procedimento;
- b) le generalità ed i recapiti delle parti e degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti, unitamente ai documenti d'identità degli stessi e ad eventuali deleghe, e/o patrocinatori legali cui effettuare le dovute comunicazioni;
- c) l'oggetto della controversia, precisando se si tratta di un'ipotesi ex art. 5 commi 1-bis e 2 del D.Lgs. n. 28/2010;
- d) le ragioni della pretesa;
- e) il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile;
- f) la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio, salvo il caso in cui una o tutte la parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

3. La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata verificandone la completezza formale. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, quando dovute, la segreteria tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

4. Le parti interessate allo stesso oggetto possono depositare domande di avvio congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

5. Il Responsabile dell'Organismo o suoi delegati fissano la data del primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti. L'incontro avrà luogo presso la sede di Arezzo o di Siena dell'Organismo a scelta della parte attiva o, eventualmente, presso un'altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell'Organismo o suoi delegati.

6. La Segreteria comunica la data dell'incontro sia alla parte che ha attivato la procedura che alla controparte, alla quale va inviata contestualmente la domanda di mediazione pervenuta, utilizzando un mezzo di comunicazione idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione. Le parti, almeno 7 giorni prima dell'incontro, sono invitate a confermare chi sarà presente allo stesso.

7. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate cui ha accesso la sola parte che vi ha partecipato.
8. Qualora venga meno l'apposita abilitazione dell'Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.

Art. 7 - PROCEDURA DI MEDIAZIONE E PRIMO INCONTRO

1. Le parti partecipano agli incontri personalmente. In casi particolari, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri.
2. Quando la legge espressamente lo prevede, le parti devono farsi assistere da un avvocato, con spese a proprio carico; possono comunque farsi assistere da un difensore tecnico e da un consulente di fiducia. Gli avvocati delle parti non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse di cui alla normativa vigente.
3. Prima che abbia luogo, il primo incontro può essere rinviato solo per eccezionali e comprovati motivi.
4. Il primo incontro con il mediatore, le parti ed i loro legali, nei casi in cui la loro presenza è richiesta dalla legge, si svolge con l'obiettivo di chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invitare le stesse ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Detto incontro si conclude in ogni caso con la redazione di apposito verbale. Nel caso in cui le parti decidano, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo sulla prosecuzione del procedimento e nulla è dovuto per le spese di mediazione. In detto verbale si dà atto unicamente delle presenze e della volontà di non proseguire con il tentativo di mediazione.
5. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
6. Su richiesta del mediatore il Responsabile dell'Organismo o suoi delegati individuano un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti.

Art. 8 - ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. Il verbale di accordo ed il verbale di mancato accordo sono documenti sottoscritti dal mediatore, dalle parti ed eventualmente dai loro avvocati, secondo quanto previsto dalla legge. Nel verbale il mediatore dà atto dell'esito dell'incontro ed eventualmente dell'impossibilità di una parte di sottoscriverlo, o della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
2. Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore, formula una proposta di accordo.
3. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire al Mediatore, tramite la Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.
4. In ogni caso, il verbale sarà consegnato alle parti solo a seguito del versamento all'Organismo dell'intero importo delle spese di mediazione dovute. Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti. Al termine del procedimento di mediazione le parti compilano la scheda di valutazione di cui all'**allegato D**, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 9 - RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro, comprese eventuali motivazioni, non può essere registrato o verbalizzato.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
3. Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.
4. A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.
5. Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Art. 10 – TIROCINIO ASSISTITO

1. Il tirocinio assistito consiste nell'osservazione dell'operato del mediatore esperto senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso. Nella partecipazione agli incontri, il tirocinante dovrà osservare le indicazioni del mediatore e della Segreteria, non potrà ritirarsi dalle sessioni di mediazione o uscire prima della loro chiusura – salvo richiesta del mediatore o delle parti – e non potrà entrare dopo l'inizio dell'incontro. Per ogni incontro di mediazione potranno partecipare al massimo n. 5 partecipanti. In ogni caso, la partecipazione del tirocinante agli incontri di mediazione è subordinata al consenso delle parti, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo.
2. Le parti ed il mediatore, in qualunque momento, potranno chiedere l'allontanamento dei tirocinanti dall'incontro di mediazione.
3. Nello svolgimento del tirocinio assistito, di cui al D.M. 180/2010 e s.m.i., l'Organismo dà precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco ed ha facoltà di modulare il numero massimo dei tirocinanti per ciascun incontro di mediazione, il calendario e lo svolgimento degli stessi in base alle proprie esigenze organizzative ed in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio.
4. Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità a cui sono tenuti il mediatore e la segreteria e non ha diritto a percepire alcun compenso.

Art. 11 - ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
 - a) la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
 - b) la qualificazione della natura della controversia;
 - c) la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte, se necessario, conferisce delega al proprio rappresentante di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
 - d) l'indicazione del valore della controversia e l'indicazione della competenza territoriale;
 - e) l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
 - f) la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.
2. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o

prescrizioni, conseguenti a:

- a) mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
 - b) imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.
3. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante, in aggiunta all'organismo, di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO

Allegato A - Tariffario unico servizio di mediazione

Allegato B - Codice Etico Mediatori

Allegato C - Mediazione secondo modalità telematiche

Allegato D - Scheda valutazione servizio



Allegato A al Regolamento di procedura del servizio di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (deliberazione del Consiglio camerale n. 15 del 27.05.2019)

INDENNITA' A CARICO DEGLI UTENTI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

L'indennità dovuta da ciascuna parte in pari misura per il servizio di mediazione, è formata dalle *spese di avvio* del procedimento e dalle *spese di mediazione* a conclusione del procedimento.

Per le **SPESE DI AVVIO** sono previsti due scaglioni in base al valore della lite : € 48,80 (IVA compresa) per le liti di valore fino ad € 250.000,00 ed € 97,60 (IVA compresa) per quelle di valore superiore ad € 250.000,00 (D.M. 139/2014); l'importo è versato dalla parte che introduce la mediazione all'atto del deposito della domanda e dalla controparte che accetta di partecipare al primo incontro. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, non è dovuto nessun ulteriore compenso all'organismo di mediazione; parimenti nel caso di mancata partecipazione della controparte.

Per le **SPESE DI MEDIAZIONE** vedere la seguente tabella degli scaglioni in base al valore della lite; il versamento è dovuto soltanto se le parti, all'esito del primo incontro, accettano di iniziare la procedura di mediazione entrando nel merito della controversia.

TABELLA SPESE DI MEDIAZIONE (SIA OBBLIGATORIA CHE FACOLTATIVA)

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte (IVA inclusa)
Fino a € 1.000,00	€ 52,86 (€ 43,33 più IVA)
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 105,73 (€ 86,66 più IVA)
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 195,20 (€ 160,00 più IVA)
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 292,80 (€ 240,00 più IVA)
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 488,00 (€ 400,00 più IVA)
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 813,33 (€ 666,66 più IVA)
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.220,00 (€ 1.000,00 più IVA)
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 2.318,00 (€ 1.900,00 più IVA)
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 3.172,00 (€ 2.600,00 più IVA)
oltre € 5.000.000,00	€ 5.612,00 (€ 4.600,00 più IVA)

Regole e modalità di pagamento dell'indennità di mediazione

In caso di successo della mediazione l'importo delle spese di mediazione di cui alla tabella è maggiorato:

- per gli scaglioni fino a €10.000: 20%
- per gli scaglioni fino a € 50.000: 10%
- per gli scaglioni successivi: 5%

Ogni parte è tenuta in solido al pagamento delle spese di mediazione dovute dagli altri partecipanti.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le Spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti, e non variano anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, o di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come unica parte.

PER LE SOLE MEDIAZIONI “VOLONTARIE” (vedi art. 5/1-bis del dlgs n. 28/2010)

Nei casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare, le spese di mediazione dovute in base allo scaglione sono aumentate del 20% .

Anche quando le parti abbiano richiesto al mediatore la formulazione della proposta, le spese di mediazione dovute in base allo scaglione sono aumentate del 20% .

**Criteri di determinazione dell'indennità di cui all'articolo 16 del D.M. n. 180/2010
come modificato dal D.M. 139/2014**

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, e' dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che e' versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo e' dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nelle tabelle.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A allegata al DM 180/2010:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta' per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e' liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite e' indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se

all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla meta'. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.





CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

Organismo abilitato a svolgere la mediazione iscritto al n. 58 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Allegato B al Regolamento di procedura del servizio di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 20.12.2018)

CODICE ETICO PER I MEDIATORI

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'organismo di mediazione a cui è iscritto;
4. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione;
6. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri.
7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso;
8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.
10. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
11. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
12. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti ed in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.
13. E' fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.





CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

Organismo abilitato a svolgere la mediazione iscritto al n. 58 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Allegato C al Regolamento di procedura del servizio di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (deliberazione del Consiglio camerale n. 15 del 27.05.2019)

Il servizio telematico integra e completa il servizio di mediazione offerto dall'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio Arezzo - Siena, consentendo una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui l'allegato C costituisce parte integrante.

Caratteristiche ed accesso al servizio telematico

Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della stessa e con l'accordo delle parti, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle telecomunicazioni e dell'uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti.

L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità informatica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, posta, e-mail).

Prima di utilizzare il servizio di mediazione on - line è necessario registrarsi. Ci si registra collegandosi al sito istituzionale della Camera di Commercio di Arezzo Siena (www.as.camcom.gov.it) ed accedendo all'area dedicata alla mediazione.

Gli utenti già registrati a registroimprese.it o a TelemacoPay possono procedere direttamente all'attivazione del servizio utilizzando le proprie credenziali di accesso.

A seguito della registrazione all'utente vengono attribuite una *username* ed una *password* personali, da utilizzarsi per l'accesso al servizio e lo svolgimento delle operazioni previste: deposito della domanda, della risposta e della documentazione, invio di comunicazioni alla segreteria, consultazione dei dati relativi all'iter della pratica e dei documenti o informazioni inerenti la procedura.

Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni

L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia l'Organismo non si può considerare responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie *username* e *password* personali, o qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private, e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.

Incontro di mediazione

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla segreteria.

La partecipazione agli incontri in via telematica è subordinata al possesso della firma digitale, necessaria per la sottoscrizione dei verbali.

5) Il costo sostenuto è conforme al servizio da Lei ricevuto? SI NO

6) E' a conoscenza dell'attivazione del sito internet della Camera di Commercio Arezzo-Siena dove è possibile reperire informazioni, conoscere servizi, ecc.?

SI NO

7) E' a conoscenza della possibilità di svolgere la mediazione tramite il Servizio on line ?

SI NO

8) Come è venuto a conoscenza del "Servizio di conciliazione della Camera di Commercio Arezzo-Siena"?

- Giornali
- Radio
- Televisione
- Sito Internet della Camera di Commercio
- Associazione di categoria
- Professionista (Avvocato, Commercialista....)
- Associazione dei consumatori
- Familiare/amico/ conoscente che aveva già provato il servizio
- Altro: _____

9) Consiglierà il "Servizio di conciliazione della Camera di Commercio Arezzo-Siena ad un familiare/ amico/ conoscente?

SI NO

10) Utilizzerà di nuovo il "Servizio di conciliazione della Camera di Commercio Arezzo-Siena qualora ne avesse bisogno?

SI NO

11) Eventuali suggerimenti perché in futuro si possa meglio corrispondere alle sue aspettative

Firma della parte che ha compilato il questionario.....